

 <p>CITTÀ DI AGROPOLI</p>	<p align="center">DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO SERVIZIO PORTO E DEMANIO</p> <p align="center">n° 451 del 28/12/2020</p> <p align="center">REG. GEN. N° 1534 DEL 28.12.2020</p>
<p>Oggetto:</p>	<p><i>Determina di proroga temporanea fino al 31 marzo 2021. Concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricreative. Legge 30/12/2018, n, 145, art. 1, commi n. 682, n. 683, n. 684. Determinazione in esecuzione delle disposizioni legislative per l'estensione della scadenza al 31/12/2033</i></p>

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE

- le concessioni demaniali marittime, ed in particolare le concessioni aventi finalità turistico - ricreative, presentano oggi una disciplina particolarmente complessa e frammentaria, frutto della stratificazione di interventi legislativi a livello nazionale e regionale;
- risulta, altresì, estremamente complesso il rapporto tra la normativa nazionale e la disciplina europea, anche alla luce dei mutevoli orientamenti espressi in materia dalla giurisprudenza;
- la disciplina relativa al rilascio delle concessioni su beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attribuiti alla competenza sia statale che regionale; Spetta invece ai Comuni il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali marittime, le autorizzazioni sull'arenile, il nulla osta per l'esercizio del commercio sulle aree demaniali marittime e la pulizia degli arenili;
- l'art. 105 del D.lgs. n. 112 del 31/03/1998, ha esteso a beneficio delle Regioni le funzioni amministrative relative a tutto il demanio marittimo, ampliandole al mare territoriale, indipendentemente dalla destinazione o meno delle sue aree ad usi turistico – ricreativi, con l'eccezione di quelle interessate da finalità inerenti l'approvvigionamento di fonti di energia;
- l'art. 42 del D.lgs. 96 del 30/03/1999, inerente l'intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dispone che sono esercitate dai Comuni le funzioni amministrative previste dall'articolo 105, comma 2, lettere f) ed l), del decreto legislativo n. 112 del 1998, ossia le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;
- la Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 3744/2000 ha preso atto del riassetto delle competenze ed attribuzioni di funzioni, riconoscendo che incombe sui Comuni la gestione ed il rilascio di concessioni su aree del demanio marittimo, territorialmente competenti, con esclusione per quelle di interesse nazionale e comprese nel d.p.c.m. del 21/12/1995;
- l'art. 1, comma 18, del Decreto Legge n. 194/2009, convertito in Legge n. 25/2010, come modificato dall'art. 34 duodecies della Legge n. 221/2012 di conversione in legge del Decreto Legge n.179/2012 e dall'art. 1, comma 547 della Legge n. 228/2012, riconosce ai titolari delle concessioni demaniali marittime indicate, in vigore al 31.12.2009 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015, il beneficio della proroga ex lege al 31.12.2020, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico - ricreative da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'art. 24, comma 3 septies, del Decreto Legge n.113/2016, coordinato con la Legge di conversione n. 160/2016 recante "Misure finanziarie urgenti per gli Enti territoriali e il territorio", testualmente recita: "Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25";

RICHIAMATI



- l'art. 1, dal comma 675 al comma 685, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", che detta misure relative alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime ed in particolare il comma 675 prevede l'adozione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della Legge di bilancio, di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per fissarne i termini e le modalità;

- i successivi commi 682, 683 e 684 che, rispettivamente, recitano:

682. *"Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale."*

683. *"Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.";*

684. *"Le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, hanno durata di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.";*

DATO ATTO CHE

- Il richiamato art. 01, comma 1, del D.L. 400/1993 stabilisce:

la concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) Gestione di stabilimenti balneari;*
- b) Esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;*
- c) Noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;*
- d) Gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;*
- e) Esercizi commerciali;*
- f) Servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione;*

- Sono assoggettate alle disposizioni di rideterminazione della durata di cui alla L. 145/2018 le concessioni di cui ai richiamati commi 682, 683, e 684;

VISTA la nota prot. 237558 del 11.04.2019 ad oggetto "Effetti applicativi L. 145/2018" con cui la Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le politiche culturali ed il turismo ha trasmesso ai comuni costieri disposizioni in merito alla proroga della validità delle concessioni demaniali marittime in essere al 1 gennaio 2019, secondo cui: "il comma 682 stabilisce la rideterminazione della durata a 15 anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, di tutte le tipologie di concessioni del demanio marittimo disciplinate dall'art. 1 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494";

RICHIAMATO

- Il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 c.d. "Decreto Rilancio" e la relativa legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 – "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che all'art. 182 comma 2, ha ribadito e precisato che "fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'art. 1 commi 682 e seguenti, della L. 145/2018, per la necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti ed indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire



re, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'art. 49 del Cod. Nav., per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario”;

- Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 c.d “Decreto Agosto-Rilancio 2” che all’art 100 comma 1 ha stabilito: *Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.”;*

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 262 del 27/11/2020 ad oggetto “presa d'atto della estensione della durata delle concessioni demaniali marittime stabilita con la legge 30 dicembre 2018 n. 145, pubblicata nella gazzetta ufficiale del 31 dicembre 2018 n. 302, recante "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021". Atto di indirizzo e indicazioni operative agli uffici per l'eventuale estensione della durata delle concessioni demaniali marittime.”

DATO ATTO che, conseguentemente, questa Amministrazione, anche in chiave precontenziosa, ha acquisito, parere legale espresso dall'avv. Gennaro Maione, giusta determina di incarico n. 413 del 09/12/2020, in ordine alle più opportune iniziative da assumere con riferimento alle concessioni demaniali marittime ricadenti nel territorio del Comune di Agropoli, la cui gestione è demandata all'Ente locale, alla luce delle disposizioni di proroga sancite dall'art. 1, commi 682, 683 e 684 della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) e sopra dettagliatamente richiamate; il richiamato parere legale, sulla base di diffuse argomentazioni e considerazioni, rileva che pur a fronte dell'incerto quadro interpretativo formatosi sul tema, con contrapposti orientamenti giurisprudenziali in ordine all'applicazione delle richiamate disposizioni di proroga “.....si può sostenere che le concessioni demaniali all'attenzione del Comune di Agropoli, in essere alla data del 31 dicembre 2020, sono “interessate” dagli effetti della proroga ex lege disposta dall'art. 1, comma 682, della legge n. 145/2018..... riconoscere la durata della concessione fino al 31 dicembre 2033....”;

RITENUTO di condividere le argomentazione e rilievi di cui al richiamato parere legale, anche in ordine alla opportunità dell'ufficio Demanio di procedere agli adempimenti conseguenti alle richiamate disposizioni della L. 145/2018, si ritiene opportuno prorogare la durata delle concessioni demaniali Luna sas, Hotel Serenella VIPER sas, Lido Aurora, lido Tre Conchiglie, Midra srl, Zamparo Luisa (lido Jamaica) Lu.Ve sas e Cirillo Sinforsaper ulteriori 90gg ;

RITENUTO pertanto opportuno:

- pur alla luce dell'incerto quadro normativo e interpretativo, aderendo alle argomentazioni già espresse nel richiamato parere legale acquisito, dare applicazione alla predetta normativa (L. 145/2018, art. 1, commi 682, 683 e 684) in ordine alla estensione temporale della durata delle concessioni demaniali ubicate sul territorio comunale di Agropoli, con emanazione di Indirizzi applicativi per la formalizzazione dei provvedimenti di estensione al 31.12.2033;

CONSIDERATO

- che per le ragioni sopra esposte, occorre procedere alla proroga temporanea fino al 31 marzo 2021 per dare esecuzione alla normativa statale che ha direttamente modificato la durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico- ricreative, estendendone la validità al 31.12.2033;
- che nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni di legge nazionali sopra richiamate è necessario verificare la permanenza dei requisiti soggettivi, giuridici e tecnici che hanno determinato il rilascio delle singole concessioni;



sioni demaniali marittime oltre che l'insussistenza di cause di decadenza della concessione in atto;

VISTI

- il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (c.d. Codice della Navigazione);
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (c.d. Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione);
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- il decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 3744/2000;
- la Legge 145/2018;
- la Legge 77/2020;
- il D.L. 104/2020;
- il D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che il ritardo all'avvio del procedimento è dovuto all'attuale emergenza epidemiologica COVID 19;

DETERMINA

Per quanto citato in premessa,

1. di prendere atto del dettato normativo di cui all'art. 1, commi 682, 683, 684 della L. 145/2018 e di cui all'art. 182, comma 2 D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77 e del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 relativo all'estensione della validità delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico - ricreativa in possesso dei concessionari dotati dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
2. di prorogare la durata di 31 marzo 2021 delle concessioni demaniali Luna sas, Hotel Serenella VIPER sas, Lido Aurora, lido Tre Conchiglie, Midra srl, Zamparo Luisa (lido Jamaica) Lu.Ve sas e Cirillo Sinforosa, tale proroga momentanea si rende necessaria ai fini di verificare i requisiti di legge richiesti per poi dare attuazione all'art. 1, commi 682, 683 e 684, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021" che estende di anni 15, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della richiamata legge;
3. di avviare provvedimenti amministrativi ed ogni altra opportuna attività gestionale al fine di garantire l'attività amministrativa e le procedure per l'aggiornamento del SID.
4. di trasmettere il presente atto alla Capitaneria di Porto di Agropoli e ai concessionari;
5. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione per 30 gg all'albo pretorio all'albo on-line e sul sito internet del Comune - sezione Amministrazione Trasparente

Il Responsabile dell'Area
F.to Ing. Agostino Sica
